

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DELL'8 NOVEMBRE 1950

(27^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

I N D I C E

Disegni di legge :

(Discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, relativo ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica » (N. 1200) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BOSCO, relatore	Pag. 375 e passim
VARALDO	376
JANNELLI	376 e passim
BOCCASSI	376
ZOLI	377 e passim
RIZZO Giambattista	377
COIELLESSA, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica	377 e passim
RUGGERI	379 e passim

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, concernente estensione ai maestri elementari del trattamento di quiescenza vigente per gli altri impiegati statali e conseguente abolizione del Monte pensioni

per gli insegnanti elementari » (N. 1137) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 380
RIZZO Giambattista	381
ZOLI	381

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Asquini, Boccassi, Bosco, Carboni, Cerica, Ferrabino, Ferrari, Focaccia, Gasparotto, Giardina, Jannelli, Jannuzzi, Palermo, Parri, Pezzini, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Rocco, Ruggeri, Salomone, Spezzano, Varaldo e Zoli.

È altresì presente l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, onorevole Cotellessa.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, relativo ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica » (N. 1200) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, relativo ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ». Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bosco.

BOSCO, relatore. Il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, relativo ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

27^a RIUNIONE (8 novembre 1950)

pubblica, è stato ratificato con lievissime modificazioni dalla Camera dei deputati. Dette modificazioni riguardano una variazione alla tabella del ruolo tecnico del gruppo C in riferimento ad un articolo 6-bis nuovo con il quale si trasferisce il posto di archivista capo disegnatore al Consiglio superiore di sanità nel ruolo degli applicati tecnici di sanità. Si tratta di una disposizione di carattere tecnico che io propongo senz'altro alla Commissione di approvare.

Vorrei ora richiamare l'attenzione della Commissione su di un altro articolo, approvato senza modificazioni dalla Camera dei deputati. È questo l'articolo 4, il cui primo comma reca: « Nella prima attuazione del presente decreto, un terzo dei posti disponibili nei gradi 5°, 6° e 7° dei ruoli tecnici (gruppo A) può essere conferito mediante concorsi per titoli a cui potranno essere ammessi i funzionari di ruolo dell'Amministrazione della sanità pubblica, gli ufficiali sanitari di ruolo delle Amministrazioni locali, gli assistenti ed aiuti di ruolo degli Istituti di igiene delle Università, ed i medici di ruolo dei reparti medico-micrografici dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi ».

Questo articolo ha creato una legittima aspettativa nei funzionari dei ruoli tecnici dell'Amministrazione della sanità pubblica in quanto prevede, come appare dalla sua lettura, la possibilità di promozioni speciali, attraverso concorsi per titoli, per particolari servizi resi. Senonchè, a causa dello scarso numero di posti disponibili nei ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, non è stato possibile bandire i previsti concorsi per i gradi 5° e 6°.

Essendo ormai superata la fase di prima attuazione del presente decreto, di cui parla il citato articolo 4, la facoltà di indire tali concorsi verrebbe ad essere preclusa, privando i funzionari di ruolo di un'Amministrazione così benemerita (la quale ha contribuito in misura notevole a migliorare le condizioni di igiene del nostro Paese) di un avanzamento di carriera per meriti speciali.

Proporrei pertanto, attraverso la presentazione di un apposito articolo, che potrebbe essere contrassegnato dal numero 4-bis, che i concorsi speciali di cui al già citato articolo 4 vengano effettivamente banditi. La mia proposta

porterebbe ad una lieve modificazione della tabella del ruolo dei medici di gruppo A, che verrebbe ad essere variata in ragione di un posto per gli ispettori generali medici di grado 5°, e di due posti per gli ispettori superiori medici e medici provinciali di prima classe di grado 6°. Va notato a tale proposito che la tabella del ruolo dei medici è, allo stato attuale, assai esigua, perchè comprende appena ventun funzionari di grado 5° e 66 funzionari di grado 6°, con un totale per i vari gradi di 316 funzionari.

VARALDO. Temo che l'aumento dei posti nel ruolo dei medici, proposto dal relatore, senatore Bosco, senza ovviare alla carenza di personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, non miri ad altro che a soddisfare l'aspirazione più o meno legittima di un numero limitatissimo di funzionari.

JANNELLI. Sono anch'io piuttosto perplesso di fronte alla richiesta di un aumento dei posti nel ruolo dei medici fatta dal relatore, senatore Bosco. Va rilevato innanzi tutto che un aumento dei posti nel ruolo anzidetto importa necessariamente un maggiore onere finanziario e non può quindi essere approvato senza il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro.

Ma, prescindendo da questo ostacolo pregiudiziale, debbo rilevare che non mi sembra opportuno, da un punto di vista tecnico, effettuare i richiesti concorsi per titoli. Mi appare, infatti, per lo meno strano che per il conferimento di posti di alta responsabilità, quali quelli dei gradi 5° e 6°, debbano essere indetti concorsi esclusivamente per titoli, contro il principio generale il quale vuole che i posti riservati ai concorsi per merito siano assegnati oltre che per titoli anche per esami. In tal modo, i medici in ruolo presso l'Amministrazione della sanità pubblica verrebbero ad essere posti in una condizione di particolare privilegio, a tutto danno di quei colleghi che, pur non essendo in ruolo presso l'anzidetta Amministrazione, potrebbero però avere tutti i requisiti di tecnica e di capacità professionale per risultare idonei.

BOCCASSI. Concordo pienamente con quanto ha detto testè il senatore Jannelli.

BOSCO, *relatore*. Volevo chiarire innanzi tutto, in risposta alle obiezioni dei colleghi, che io non sono affatto favorevole alla tendenza di

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

27ª RIUNIONE (8 novembre 1950)

indulgere ai concorsi per soli titoli. Faccio, però, osservare che nella fattispecie si tratta di un caso speciale, cioè, di una disposizione del 1948 che ha creato una legittima aspettativa in alcuni funzionari i quali hanno già superato al momento della immissione in carriera la prova di un pubblico concorso.

La mia proposta non tende ad altro che a rendere operante quello che nel 1948 è stato promesso e che non si è potuto mantenere per mancanza di posti disponibili. E poichè la facoltà, da parte dell'Amministrazione della sanità pubblica, di bandire i citati concorsi è limitata, nell'articolo 4, alla prima attuazione del presente decreto, si tratta ora, per renderla nuovamente operante, di aumentare opportunamente i posti di grado 5° e 6°. Non credo, quindi, che sia il caso di ampliare la questione e di farne materia di una discussione generale sull'opportunità o meno di bandire concorsi per titoli. Qui si tratta semplicemente, ripeto, di mantenere una promessa.

ZOLI. Il senatore Bosco parla di mantenere una promessa. Ma la promessa era quella di conferire mediante concorso per titoli un terzo dei posti disponibili nei gradi 5°, 6° e 7° dei ruoli tecnici, gruppo A, e non già quella di aumentare i posti in ruolo. Cosa, quindi, ben diversa e per la quale i funzionari dell'Amministrazione della sanità pubblica non possono nutrire alcuna legittima aspettativa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli del presente disegno di legge.

JANELLI. Prima di procedere all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, che si riferisce, fra l'altro, alla modificazione apportata dalla Camera dei deputati al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, con l'aggiunta di un articolo 6-bis, nuovo, propongo, insieme al senatore Boccassi, di sopprimere l'articolo 4, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo già citato.

RIZZO GIAMBATTISTA. Vorrei domandare al senatore Bosco che cosa egli intenda per « prima attuazione del presente decreto » di cui parla l'articolo 4. Sarebbe questa una precisazione molto importante in relazione alla proposta, fatta dallo stesso senatore Bosco, di au-

mentare il numero dei posti nel ruolo dei medici, gruppo A.

Se noi teniamo presente il primo comma dell'articolo 3, vediamo che in esso si fa menzione dei primi due anni dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Nell'articolo 4, invece, si parla della prima attuazione del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204. Quindi il legislatore nel 1948, a mio avviso, quando per il disposto dell'articolo 4 ha parlato espressamente « di prima attuazione del presente decreto », si è riferito ai posti che erano disponibili nel momento in cui legiferava. Tanto è vero che quando egli invece ha voluto che una data disposizione di natura transitoria avesse una certa durata nel tempo, lo ha esplicitamente dichiarato, come appunto si riscontra nel primo comma dell'articolo 3.

BOSCO, *relatore*. Va rilevato innanzi tutto che l'articolo 4 non è rimasto del tutto inoperante poichè ha avuto parziale attuazione con l'effettuazione dei concorsi per il grado 7°. Per cui ritengo che la soppressione dell'articolo anzidetto, testè proposta dai senatori Jannelli e Boccassi, non sia praticamente opportuna.

In risposta poi al quesito posto dal senatore Rizzo Giambattista, osservo che dal fatto stesso che sia stato effettuato il concorso per il grado settimo, previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, consegue che la prima attuazione del decreto medesimo si deve intendere ormai esaurita. Eliminando qualsiasi dubbio in proposito non è necessario e nello stesso tempo sarebbe inopportuno addivenire alla soppressione dell'articolo 4 del decreto legislativo già citato.

COTELLESA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Dichiaro di essere d'accordo con l'onorevole relatore nel ritenere che l'articolo 4 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, non possa avere altra attuazione oltre quella che già ha avuto.

RIZZO GIAMBATTISTA. Ritengo anch'io che dopo la esplicita dichiarazione fatta dal relatore e dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, tendente a precisare che la prima attuazione del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, deve intendersi ormai esaurita, non sia nè necessario, nè opportuno addivenire alla soppressione dell'articolo 4 del decreto legislativo stesso.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

27^a RIUNIONE (8 novembre 1950)

PRESIDENTE. Chiedo ai senatori Jannelli e Boccassi se, dopo le dichiarazioni del relatore e del Governo, intendano ancora insistere nella loro proposta di soppressione dell'articolo 4.

JANNELLI. Anche a nome del senatore Boccassi dichiaro di insistere nella proposta di soppressione dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta, fatta dai senatori Jannelli e Boccassi, di soppressione dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204.

Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvata).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 4-bis che il relatore, senatore Bosco, secondo quanto ha già dichiarato, propone di aggiungere al testo del presente disegno di legge. Do lettura di tale articolo :

Art. 4-bis (nuovo). — « Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge due posti di grado 6°, che si renderanno disponibili nel ruolo dei medici di cui all'allegata tabella, possono essere conferiti mediante concorso per titoli da giudicarsi da apposita Commissione nominata dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, a funzionari di grado non inferiore all'8° che abbiano i seguenti requisiti :

1) appartengano ai ruoli dell'Amministrazione della sanità pubblica da almeno otto anni ;
2) siano abilitati all'esercizio professionale di medico chirurgo da almeno 14 anni ;

3) abbiano esercitato ininterrottamente per almeno un quinquennio funzioni di coordinamento e di controllo, con competenza interprovinciale, su tutte le attività svolte dagli uffici periferici dell'Amministrazione sanitaria dello Stato ».

BOSCO, relatore. Ho presentato l'articolo aggiuntivo 4-bis, di cui è stata data lettura, in coerenza con quanto ho precedentemente affermato che, cioè, a mio avviso occorrerebbe dare concreta attuazione ai concorsi per i gradi 5° e 6°, già previsti dal precedente articolo 4. Mi dichiaro d'accordo con il senatore Zoli sul fatto che qui non si tratta di legittima aspettativa in senso giuridico, perchè se così fosse gli interessati avrebbero evidentemente ricorso al

Consiglio di Stato per obbligare l'Amministrazione a bandire i concorsi. Ma indubbiamente si tratta di una aspettativa legittima sotto lo aspetto dell'equità, in quanto col decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, si dava all'Amministrazione della sanità pubblica il potere di bandire i concorsi. Pertanto io propongo alla Commissione di approvare l'articolo aggiuntivo 4-bis. Naturalmente la mia proposta è subordinata a quanto dirà l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica circa l'opportunità nell'interesse superiore dell'Amministrazione di approvare una disposizione del genere.

PRESIDENTE. Faccio notare che la proposta del relatore di aggiungere nel provvedimento in esame l'articolo 4-bis è in relazione ad un eventuale aumento del numero dei posti nel ruolo dei medici, gruppo A, secondo quanto è previsto nell'articolo 4-bis stesso. Proporrei per ora di esaminare le modificazioni, apportate dalla Camera dei deputati al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge e di discutere in seguito l'articolo 4-bis, proposto dal relatore, in riferimento ad un eventuale aumento del numero dei posti nel ruolo dei medici, gruppo A e, quindi, ad un eventuale modifica della relativa tabella.

BOSCO, relatore. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Do allora lettura dell'articolo 1 del disegno di legge :

Art. 1.

Il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, è ratificato con le seguenti modificazioni :

Art. 6-bis (nuovo). — « Il posto di archivistica capo-disegnatore al Consiglio superiore di sanità (gruppo C, grado 9°) è trasferito nel ruolo degli applicati tecnici di sanità (gruppo C). Detto posto può essere conferito dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, sentito il Consiglio di amministrazione, al primo applicato tecnico di sanità (gruppo C, grado 9°) dopo tre anni di effettivo servizio, oppure, a scelta, agli applicati tecnici di sanità di prima classe (gruppo C, grado 10°) dopo sette anni di effettivo servizio. L'archivista capo-disegnatore di cui al precedente comma, consegue la promozione al grado 8°, con la qualifica di coadiutore tecnico del Consiglio superiore di sanità, previo parere

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

27^a RIUNIONE (8 novembre 1950)

del Consiglio di amministrazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dopo tre anni di effettivo servizio ».

* * *

« Al ruolo organico del personale tecnico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica annesso al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, sono apportate le seguenti modificazioni :

RUOLO APPLICATI TECNICI DI SANITÀ
(Gruppo C)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
8 ^o -9 ^o	Archivista capo disegnatore, oppure coadiutore tecnico del Consiglio superiore di sanità. . . .	1
9 ^o	Primo applicato tecnico di sanità . . .	1
10 ^o	Applicati tecnici di sanità di prima classe	5
11 ^o	Applicati tecnici di sanità di 2 ^a classe	6
12 ^o	Applicati tecnici aggiunti.	6
Totale. . .		19

« Il ruolo dei tecnici — gruppo C — è soppresso ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Alla tabella del ruolo dei medici, gruppo A, il senatore Bosco, in relazione alla sua proposta di aggiungere nel provvedimento in esame l'articolo 4-bis, di cui già è stata data lettura, propone di aumentare da 21 a 22 il numero dei posti degli ispettori generali medici (grado 5^o) e da 66 a 68 il numero dei posti degli ispettori superiori medici e medici provinciali di prima classe (grado 6^o).

ZOLI. Vorrei sapere se l'aumento, proposto dal relatore, del numero dei posti nel ruolo dei medici, gruppo A, risponda ad una determinata esigenza del servizio o non piuttosto venga a risolversi in un provvedimento *ad personam*.

BOSCO, *relatore*. Ho già dichiarato che se l'Alto Commissario afferma che il mio emenda-

mento non risponde agli interessi dell'Amministrazione della sanità pubblica, io lo ritirerò immediatamente.

COTELLESA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Se l'emendamento proposto dal senatore Bosco, mira a soddisfare le esigenze di ampliamento dei ruoli dell'Amministrazione della sanità pubblica per ovviare alla carenza di personale, debbo dichiarare che in tal caso la proposta del senatore Bosco stesso è alquanto limitata rispetto alle reali necessità dell'Amministrazione anzidetta, che ha bisogno di un ben più consistente aumento degli organici.

Nel caso in esame, però, si tratterebbe di soddisfare a una esigenza prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, e perciò sono favorevole alla proposta fatta dal relatore limitatamente ad un aumento di due posti di grado 6^o nel ruolo dei medici, gruppo A.

BOSCO, *relatore*. Dopo le dichiarazioni dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e dopo quanto già è stato osservato, mi sembra, dal senatore Jannelli chiedo che sia consultata la Commissione finanze e tesoro circa i maggiori oneri che comporterebbe l'aumento del personale, da me proposto.

ZOLI. In sostanza l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ha affermato che l'aumento, richiesto dal senatore Bosco, del numero dei posti nel ruolo dei medici, gruppo A, in sè e per sè non è sufficiente, anzi sarebbe necessario un aumento maggiore e probabilmente non soltanto per il ruolo anzidetto, ma penso, per tutti gli altri ruoli. Ciò assodato, credo che ognuno di noi debba convenire sul fatto che non sia questa la sede per affrontare una tale questione e tanto meno per risolverla parzialmente, in modo dubbio ed incompleto. Se si vuol raggiungere un fine di utilità pubblica occorre rinviare l'esame del problema relativo all'aumento del numero dei posti nei ruoli dell'Amministrazione dell'Alto Commissariato a quando si affronterà la questione del riordinamento di tutto l'organico dell'Alto Commissariato stesso, in relazione alle esigenze amministrative accennate dall'onorevole Cotellessa.

RUGGERI. L'onorevole Cotellessa ha dichiarato che non considera sufficiente l'attuale personale dell'Amministrazione della sanità pub-

blica, e ciò non soltanto per i gradi 5° e 6° del ruolo dei medici, gruppo A, ma per tutti i servizi. Ritiene, cioè, che in via generale i ruoli debbano essere riorganizzati ed integrati.

Ed allora, se così è, il problema va affrontato nella sua interezza, altrimenti si potrebbe dare l'impressione che qui si cerchi, adducendo come pretesto la carenza del personale nei ruoli dell'Amministrazione della sanità pubblica, di favorire questo o quell'altro funzionario.

È soltanto per questo motivo che noi daremo voto contrario all'aumento del numero dei posti, proposto dal senatore Bosco, nel ruolo dei medici, gruppo A.

PRESIDENTE. Ricordo che vi è una proposta del relatore di chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro sul maggior onere derivante dall'aumento del numero dei posti nel ruolo dei medici, gruppo A. Questa proposta dovrà mettere in votazione.

RUGGERI. Ritengo che non vi sia bisogno, per l'aumento di tre posti in organico, di chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro, e ciò dico proprio come membro di tale Commissione. Comunque, per le ragioni che ho esposte precedentemente, dichiaro che noi voteremo contro anche questa proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, metto ai voti la proposta del relatore di chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro sull'aumento di tre posti nel ruolo dei medici, gruppo A.

Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

BOSCO, *relatore*. Dichiaro, dopo il risultato di questa votazione, di ritirare la mia proposta relativa all'aumento del numero dei posti nel ruolo dei medici, gruppo A, e all'aggiunta, nel testo del provvedimento in esame, dell'articolo 4-bis.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'articolo 2 del disegno di legge in esame. Ne do lettura:

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, concernente estensione ai maestri elementari del trattamento di quiescenza vigente per gli altri impiegati statali e conseguente abolizione del Monte pensioni per gli insegnanti elementari** »
(N. 1137) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, concernente estensione ai maestri elementari del trattamento di quiescenza vigente per gli altri impiegati statali e conseguente abolizione del Monte pensioni per gli insegnanti elementari ». Dichiaro aperta la discussione generale.

Relatore di questo disegno di legge era stato nominato il senatore Alberti Giuseppe. Non essendo egli potuto intervenire alla nostra riunione, lo sostituirò io, se non si fanno osservazioni.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, consta di due articoli, riguardanti il primo la estensione del trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato agli insegnanti elementari di ruolo ed il secondo la procedura da seguirsi per l'attuazione del suddetto articolo primo, nonché per la conseguente soppressione del Monte pensioni per gli insegnanti elementari, da effettuarsi con decreti del Presidente della Repubblica, emanati su proposta del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della pubblica istruzione. La disposizione di cui al già citato articolo secondo, adottata nel 1948, è ormai in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione, il quale prescrive che l'esercizio della funzione legislativa non può essere

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

27^a RIUNIONE (8 novembre 1950)

delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Ciò considerato si rendeva necessaria una modificazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066.

La Camera dei deputati ha creduto di addi-venire a tale modificazione provvedendo parzialmente alle norme d'attuazione di cui all'anzidetto articolo 2, dettando, cioè, norme particolari in merito al Monte pensioni. Senonchè successivamente a questa deliberazione della Camera dei deputati, il Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della pubblica istruzione, ha presentato al Senato un disegno di legge organico d'attuazione del principio fondamentale già fissato dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, concernente, cioè, l'estensione ai maestri elementari del trattamento di quiescenza vigente per gli impiegati civili dello Stato.

Sorge, pertanto, la questione se sia opportuno che noi si entri nel merito di un particolare aspetto del problema, già affrontato dalla Camera dei deputati, e che ora invece fa parte del complesso di un disegno di legge trasmesso per l'esame alla Commissione finanze e tesoro del Senato, oppure che ci si limiti semplicemente a correggere la dizione dell'articolo 2 uniformandola ai dettami della Costituzione. Io sarei dell'opinione che si debba seguire quest'ultima via e a tal fine proporrei il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 2: « Con legge verranno stabilite le norme per l'attuazione del precedente articolo 1, nonchè tutte quelle occorrenti per la liquidazione e la soppressione del Monte pensioni per gli insegnanti elementari e per il passaggio degli iscritti al Monte stesso, non dipendenti dallo Stato, alla Cassa di previdenza degli impiegati degli enti locali ».

In questo modo elimineremmo qualsiasi ragione per un eventuale conflitto di competenza fra la nostra Commissione e la Commissione finanze e tesoro e soprattutto eviteremmo di risolvere parzialmente la questione, rimandandone la soluzione ad una legge organica e completa.

RIZZO GIAMBATTISTA. La Commissione di ratifica della Camera dei deputati ha creduto di dover essa stessa fissare nel presente disegno di legge le norme di attuazione del

principio contenuto nell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, o quanto meno una parte di queste norme. Va subito rilevato che questo procedimento rientrava nella sua competenza, come rientrerebbe nella nostra competenza l'approvazione di dette norme di attuazione.

Tuttavia, poichè la materia è stata più ampiamente ed organicamente disciplinata in un disegno di legge di iniziativa governativa, che è già stato deferito all'esame della Commissione finanze e tesoro, sono anch'io dell'opinione che per motivi di razionalità legislativa e di cordinamento la questione debba senz'altro essere demandata alla Commissione finanze e tesoro.

Per cui dichiaro di essere d'accordo con la proposta d'emendamento fatta dall'onorevole Presidente.

ZOLI. Faccio rilevare che l'approvazione del testo modificato dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, da parte della Commissione speciale della Camera dei deputati è avvenuta evidentemente per errore. Ce ne accorgiamo se diamo un'occhiata alle date. Infatti la Commissione speciale della Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di ratifica, con modificazioni, del presente decreto legislativo nella riunione del 15 giugno 1950, quando già il Governo aveva presentato alla Presidenza del Senato il disegno di legge relativo al trattamento di quiescenza dei maestri elementari. La Camera dei deputati ha ignorato questa situazione per una svista materiale, perchè, in caso contrario, in conformità alla prassi, avrebbe sospeso l'esame del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, rimandando le norme di attuazione del decreto legislativo anzidetto al citato disegno di legge.

Quanto poi alla mancata emanazione del decreto d'attuazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, faccio presente che il Governo aveva a suo tempo approntato tale decreto, su cui però il Consiglio di Stato aveva dato parere contrario, ritenendo che, in conformità a quanto la Costituzione prescrive sulla delega legislativa, il Governo non potesse più provvedere nella fattispecie con un decreto. Per la qualcosa non possiamo più mantenere la dizione « con decreti » di cui al testo originario dell'anzidetto articolo 2, ma

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

27^a RIUNIONE (8 novembre 1950)

dobbiamo adottare la dizione « con legge », secondo quanto ha proposto l'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge in esame:

Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti, non dipendenti dallo Stato, iscritti al Monte pensioni insegnanti elementari alla data del 30 settembre 1948 sono iscritti alla Cassa di previdenza degli impiegati enti locali.

« La consistenza patrimoniale del Monte pensioni, risultante dal rendiconto consuntivo al 30 dicembre 1948, viene ripartita tra la Cassa di previdenza degli impiegati enti locali — Sezione autonoma per gli insegnanti — e l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dipendenti statali, in parti proporzionali al numero degli insegnanti non statali che vengono iscritti alla predetta Cassa e al numero degli insegnanti elementari di Stato, iscritti al Monte pensioni alla data del 30 settembre 1948 ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 19 maggio 1942, n. 22, è soppresso.

Art. 3.

All'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1929, n. 619, dopo il comma disposto dall'articolo 7 del regio decreto-legge 20 maggio 1946, n. 395, è aggiunto il seguente comma:

« Per gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici, nei casi di cessazione dal servizio non anteriori al 1° ottobre 1948, il servizio effettivamente prestato in data anteriore al 1° settembre 1942, è utile per la indennità di buonuscita ».

Al testo del disegno di legge, di cui ora è stata data lettura, propongo di sostituire il seguente:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066 è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

« Con legge verranno stabilite le norme per l'attuazione del precedente articolo 1, nonché tutte quelle occorrenti per la liquidazione e la soppressione del Monte pensioni per gli insegnanti elementari e per il passaggio degli iscritti al Monte stesso, non dipendenti dallo Stato, alla Cassa di previdenza per gli impiegati degli enti locali ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

La riunione termina alle ore 12,30.